



Sen 415/19  
R.G. 462/2019  
con 2387/19

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI ROVIGO

- Avv. Patrizia Prando -  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile promossa da

~~#####~~

**ricorrente**

(avv. Sara Garziera)

**CONTRO**

Prefetto di Rovigo

**resistente**

OGGETTO: ricorso avverso ordinanza prefettizia Fasc. 2018/148-Pat. del  
21.1.2019 del Prefetto di Rovigo.

Causa assegnata a sentenza in data 6.6.2019

**Conclusioni del ricorrente:**



“l'intestato Giudice di Pace Voglia: in via cautelare, stanti i motivi di  
fondatezza del ricorso, sospendere gli effetti dell'ordinanza di revoca; nel  
merito, dichiarare illegittima l'ordinanza impugnata e conseguentemente  
revocarla / annullarla. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.

**Conclusioni del resistente:**

“chiede il rigetto dell'opposizione prodotta da Luciano Siviero ed in  
subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, si chiede  
la compensazione delle spese”.

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 26.2.2019, l'odierno opponente, difeso e  
rappresentato come in atti, contestava l'ordinanza prefettizia indicata in  
oggetto sostenendone l'illegittimità a seguito di sentenza della Corte  
Costituzionale, depositata nelle more del giudizio, che ha dichiarato  
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del





R.G. 462/2019

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. Strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. Pen." (Corte Cost., sent. 88/2019).

A seguito di tale pronuncia deve ritenersi venuto meno, con efficacia retroattiva, l'automatismo originariamente previsto dall'art. 222 CdS, sulla base del quale la Prefettura aveva emesso il decreto di revoca della patente di guida del ricorrente.

E ciò ancor più in considerazione del fatto che il ricorrente risulta aver già scontato in via cautelare la sospensione provvisoria della patente per mesi sei, misura che il Legislatore costituzionale prevede in via alternativa alla revoca nei casi non aggravati, previa valutazione caso per caso.

Stante la novità della materia, si ritengono sussistere giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.


**P.Q.M.**

il Giudice di Pace di Rovigo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 462/2019, promossa da ~~#####~~ nei confronti del Prefetto di Rovigo con ricorso depositato in data 26.2.2019 così provvede:

- Accoglie il ricorso;
- Compensa le spese.

Così deciso in Rovigo il 6 giugno 2019

IL FUNZIONARIO  
Valerio Materre



Il Giudice Onorario di Pace  
Avv. Patrizia Prando

